



integrante del decreto DVA-DEC-450 del 04/08/2011 e dalle relative modalità di attuazione dei PMC indicate da ISPRA con nota prot.18712 del 01/06/2011 punto F, che prevedono l'esecuzione di almeno 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, per i parametri di normalizzazione quali ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa.

Nel corso dei sopralluoghi svolti il giorno 15 ottobre 2014, anche in concomitanza al monitoraggio del punto di scarico SF2 come da verbale ARPA Puglia di campionamento n.1428/14 del 15/10/2014, è emerso quanto segue:

- in relazione alla metodica di campionamento adottata per il monitoraggio giornaliero del parametro idrocarburi totali, ai sensi della prescrizione della tabella 114 "Inquinanti monitorati - Scarichi di natura industriale" del § 4.1 "Monitoraggio degli scarichi idrici" del PMC (pag.110) e della tabella 119 "Modalità di monitoraggio e metodi di analisi delle acque di scarico" del § 7.3 del PMC (pag.156), parte integrante del decreto DVA-DEC-450 del 04/08/2011, anche in relazione all'evento incidentale di sversamento reflui oleosi avvenuto in data 18/09/2014 ed ad altri episodi similari trascorsi, è stato verificato che il controllo del gestore al punto di scarico SF2 viene effettuato tramite autocampionatore fisso sul punto di scarico; il campionamento dell'acqua nel canale avviene ad una profondità di circa 90 cm tramite la tubazione di pescaggio della pompa del medesimo autocampionatore; tale profondità di prelievo non risulta rappresentativa per la caratterizzazione del parametro idrocarburi totali; infatti il metodo APAT-IRSA CNR 5160 al § 4 "Campionamento e conservazione del campione" segnala: *"Una particolare attenzione richiede la tecnica di prelievo di campioni di acqua, a causa del fatto che le sostanze oleose si presentano nei corpi idrici sotto forma di film superficiale o di goccioline. Dal punto di vista pratico un prelievo omogeneo può essere effettuato: con la stessa bottiglia di raccolta nel caso di scarichi effettuati per caduta da apposite tubazioni; con l'uso di un dispositivo capace di raccogliere una sezione trasversale completa dello scarico"*;
- in relazione alla modalità di gestione dei rifiuti come previsto al § 9.6.2 del PIC (pag.944) e al § 5.2.2 (pag.125) del PMC, parte integrante del decreto DVA-DEC-450 del 04/08/2011, è stato constatato che la movimentazione dei rifiuti non avveniva in condizioni di sicurezza in quanto nella movimentazione dei big-bag e nell'accatastamento degli stessi avveniva in modalità non corretta, senza utilizzare le apposite maniglie dei big-bag con possibile schiacciamento e perforazione dei sacchi; in tale occasione, anche in considerazione del fatto che i big bag contenevano imballaggi di mattoni refrattari, non è stato verificato tramite l'ispezione visiva alcun danno alle matrici ambientali interessate o ai big-bag tali da alterare le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto. Ritenendo che la problematica rilevata afferisce maggiormente agli aspetti di utilizzo delle attrezzature di lavoro, è stato comunque richiesto di acquisire evidenza dell'avvenuta effettuazione dei corsi di addestramento per il personale che effettua la movimentazione dei rifiuti.

In relazione alle circostanze sopra descritte, il gestore ha evidenziato:

- di riservarsi di valutare la fattibilità degli interventi di miglioramento strumentale presso il reparto TNA2, pur avendo già inoltrato informazioni con nota DIR 407 del 09/10/2014;
- di considerare utili ai fini del computo delle emissioni massiche le ore di blocco della strumentazione di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera come quello avvenuto dal 01/07/2014 all'11/07/2014 sul punto di emissione E314 depolverazione secondaria linea D;
- che la metodologia APAT IRSA indica una profondità di campionamento diversa da quella superficiale e che la profondità di prelievo del campionatore automatico deriva anche dalla variabilità del livello dell'acqua nel canale di scarico;
- che i big-bag movimentati, contenenti imballaggi, si trovavano in una zona di produzione del rifiuto per essere poi ubicati nell'area di deposito temporaneo di acciaieria; che la movimentazione dei big-bag avveniva da parte di personale ILVA S.p.A., mentre la raccolta degli imballaggi è stata effettuata dalla ditta incaricata di montare i refrattari.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti "verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria", in tre originali, in contestuale con ILVA S.p.A. e ARPA Puglia che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale.

Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato 1 alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore con note ILVA S.p.A. prot. DIR



420 del 21/10/2014, DIR 422 del 24/10/2014, DIR 460 del 17/11/2014, alla valutazione degli esiti degli accertamenti analitici trasmessi da ARPA Puglia con nota prot. 67774 del 04/12/2014 acquisita da ISPRA al prot.51581 del 10/12/2014 (Allegato 2) e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Puglia.

E' stato quindi verificato quanto di seguito riportato.

- In base al rapporto di prova ARPA Puglia n.3340-2014 Rev.0 del 18/11/2014, le analisi del campione di acque reflue industriali relativo allo scarico finale del Secondo Canale di scarico, codificato con sigla SF2, rilevano il superamento dei limiti riferiti a scarico in acque superficiali, indicati in tabella 3 Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il parametro fluoruri avendo riscontrato un valore pari a 8,6 mg/l (+/- 2 mg/l) rispetto al valore limite emissivo (VLE) prescritto di 6 mg/l.
- Sulla base del rapporto di prova ARPA Puglia n.3329-2014 Rev.0 del 18/11/2014, le analisi del campione di acque reflue industriali relativo allo scarico parziale impianto di trattamento biologico delle acque derivanti dal trattamento del gas di cokeria, codificato con sigla IAI, rilevano il superamento ai soli fini conoscitivi per i parametri pH e selenio dei valori indicati in tabella 3 Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., riferiti a scarico in acque superficiali; per tale criticità si rimanda all'attuazione della prescrizione UA11 del Piano Ambientale approvato con DPCM 14/03/2014 nella parte III relativa alle ulteriori azioni per garantire la conformità alle prescrizioni di legge e all'AIA.
- A seguito dello slittamento delle opere indicate nel crono programma di cui alla nota ILVA DIR 424/2013 del 20/11/2013, come documentato nel nuovo crono programma riportato in allegato n.10 alla nota ILVA DIR 460 del 17/11/2014 di riscontro alle richieste formulate durante la visita ispettiva, risultano non essere state esplicitate le modalità di gestione delle acque nel periodo transitorio, in relazione al contenimento delle acque di bagnatura nell'area IRF, fino alla conclusione degli interventi previsti per il mese di luglio 2016; il gestore, nel testo della citata nota DIR 460, si esprime solo in merito alle acque provenienti dalla bagnatura delle paiole senza far alcun riferimento alle modalità di gestione delle acque di bagnatura della scoria in maturazione presso la zona stralciata dalle aree di coltivazione della ex cava di calcare Mater Gratiae; in merito alla mancata attuazione delle misure indicate nel citato crono programma di cui alla nota ILVA S.p.A. DIR 424/2013 del 20/11/2013, si ribadiscono le considerazioni già evidenziate nella nota ISPRA prot.37866 del 25/09/2013, segnalando che allo stato attuale non sono presenti sistemi di regimazione delle acque e che pertanto la gestione del rifiuto/sottoprodotto non avviene secondo lo stato dell'arte e conformemente alle necessarie autorizzazioni; gli interventi di regimazione infatti sono necessari e previsti da normativa, qualunque sia la classificazione del materiale ai fini di migliorare la tutela ambientale al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente.
- Le attività di deferrizzazione della scoria in essere presso l'IRF, non essendo stati ultimati gli interventi di cui al punto precedente, non possono essere considerate valide ai fini del rispetto delle condizioni previste dal decreto autorizzativo in riferimento. La prosecuzione delle attività di gestione della scoria presso l'IRF per deferrizzazione e presso l'area di cava per maturazione, pertanto, in assenza della realizzazione (anche per fasi o aree successive), degli interventi, è configurabile come gestione non autorizzata di rifiuto. Si rimette a Codesta Autorità Competente l'eventuale valutazione in merito alla considerazione dell'attività di deferrizzazione eseguita presso l'IRF come normale pratica industriale, nell'ipotesi di dover considerare la produzione di un sottoprodotto.

Ad esito delle suddette attività, anche per effetto dei criteri indicati nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 35482 del 31/10/2014, acquisita in ISPRA al protocollo n.41151 del 04/11/2014, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) inadeguata modalità per la prevenzione di eventi incidentali, in occasione dell'evento del 18/09/2014 di sversamento reflui oleosi dall'impianto di trattamento delle acque del Reparto TNA2, riscontrato nella pratica operativa standard NSPA1012, risultata priva dell'indicazione dei provvedimenti che l'operatore addetto all'impianto deve eseguire in caso di attivazione degli allarmi, al fine di ottemperare a quanto prescritto dal terzo capoverso § 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag.967) parte integrante decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011;
- 2) mancata attivazione, dal 01/07/2014 all'11/07/2014, sul punto di emissione in atmosfera E314 depolverazione secondaria linea D, di misure sostitutive ai sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni in atmosfera in caso di blocco della strumentazione superiore a 72 ore, in osservanza a quanto previsto dal § 9.2 del PMC (pag.165) parte integrante del decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011 e dalle relative modalità di attuazione dei PMC, indicate da ISPRA a tutti i gestori di AIA statali con



- nota prot.18712 del 01/06/2011 punto F, che prevedono l'esecuzione di almeno 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, anche per i parametri di normalizzazione quali ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa;
- 3) superamento del valore limite emissivo (VLE) in acqua sul punto di scarico autorizzato del Secondo Canale SF2, rispetto al VLE indicato per il parametro fluoruri nell'Allegato 5 della parte terza, Tab. 3 del D.Lgs. 152/06, riferito a scarico in acque superficiali, come prescritto al § 9.4 Emissioni in acqua §9.4.2. Prescrizioni generali (pag.924) del PIC nonché in tabella 114 del PMC (pag.110), parti integranti del decreto AIA prot.DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011;
  - 4) mancata adozione di idonee procedure e relative pratiche operative finalizzate a limitare/evitare impatti sull'ambiente durante il periodo transitorio nell'area IRF fino alla conclusione degli interventi prevista per il mese di luglio 2016, in violazione del § 9.6.1. Gestione dei rifiuti prodotti (PIC pag.944) che prevede *"che la gestione dei rifiuti in ogni fase (raccolta, trasporto, deposito, stoccaggio, smaltimento) avvenga secondo lo stato dell'arte e conformemente alla normativa sui rifiuti, e conseguenti necessarie autorizzazioni, al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente"*, come ad esempio l'adozione di idonee pratiche di regimazione e di gestione delle acque, previste dal § 9.4.13.1 (PIC pag. 939, parte integrante del decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011), relativamente all'impiego di acqua per il raffreddamento e l'inumidimento dei cumuli di scorie depositate nelle aree IRF.
  - 5) gestione non autorizzata di rifiuti relativamente alle attività di deferrizzazione della scoria eseguite presso l'IRF, in assenza di completamento, anche per fasi o aree successive, degli interventi previsti al § 4.13.2 "Interventi di adeguamento" (PIC tabella 28 pag.169, parte integrante del decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011) e al § 4.13.3 "Configurazione: post-interventi Fase 9.3 – Ripresa materie prime" (PIC pag.177, parte integrante del decreto 4 AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011).

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro quindici giorni dalla data di ricezione della diffida e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari:

- a) trasmetta per posta elettronica certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto:
  - revisione aggiornata della pratica operativa standard N5PA1012, con descrizione dei provvedimenti che l'operatore addetto all'impianto di trattamento delle acque del Reparto TNA2 deve eseguire in caso di attivazione degli allarmi;
  - valutazione di fattibilità, con eventuale crono programma, per l'installazione di un misuratore di livello al decantatore longitudinale n.11 (DRL11), con relativo allarme visivo e sonoro, oltre all'implementazione di allarmi sonori per la segnalazione dei malfunzionamenti delle valvole di manovra dell'impianto; in alternativa a quanto rappresentato dagli Enti di Controllo il gestore potrà proporre sistemi equivalenti;
- b) effettui misure sostitutive ai sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni in atmosfera in caso di blocco della strumentazione superiore a 72 ore anche per i parametri di normalizzazione secondo le modalità indicate nella nota ISPRA prot.18712 del 01/06/2011 punto F e trasmetta per posta elettronica certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto copia della procedura di attuazione delle modalità attuative indicate;
- c) trasmetta per posta elettronica certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto:
  - specifica relazione in merito al superamento del valor limite per il parametro fluoruro riscontrato allo scarico SF2, nel contesto delle condizioni di funzionamento dei possibili contributi degli impianti di trattamento;
  - descrizione delle procedure e delle modalità di gestione degli impianti di trattamento al fine di prevenire possibili superamenti della concentrazione limite per il parametro fluoruro;
- d) effettui specifica campagna bimestrale con campionamenti settimanali di caratterizzazione per la determinazione del fluoruro nelle acque presso il punto di campionamento del Secondo Canale di scarico SF2;
- e) comunichi preventivamente, con qualche giorno di anticipo o con apposito piano di campionamenti, sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto, le date di effettuazione dei campionamenti di cui al punto d), per consentire la supervisione dei monitoraggi e le eventuali verifiche in contraddittorio da parte di ARPA Puglia;



- f) adottare idonee procedure e relative pratiche operative e gestionali finalizzate alla regimazione delle acque di tutta l'area IRF, in relazione a quanto indicato nel sopra indicato § 9.4.13.1 (PIC pagg. 939-940) relativamente all'impiego di acqua per il raffreddamento e l'inumidimento dei cumuli di scorie depositate nelle aree IRF, al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente durante il periodo transitorio nell'area IRF fino alla conclusione degli interventi strutturali previsti, trasmettendo per posta elettronica certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto copia delle medesime procedure e relative pratiche operative e gestionali nel periodo transitorio.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno. Si ribadisce, invece, il perdurare della violazione segnalata al predetto punto 5, già comunicata da ISPRA con nota prot. 37866 del 25/09/2013 oltre ad altra nota inviata da ARPA Puglia all'Autorità Giudiziaria in data 23/06/2014, per cui lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, propone la diffida dal proseguimento di tale attività ove gli interventi sopra indicati (lettera f) non siano stati realizzati e propone altresì la fissazione di una data certa per il completamento degli interventi di cui alla precedente diffida prot.DVA-2013-23937 del 21/10/2013.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPA Puglia.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-quattordices, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate ai sopracitati punti 1 e 2.

Relativamente alle inosservanze, di cui ai sopra citati punti 3, 4 e 5, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-quattordices, in concorso per il punto 5 al regime sanzionatorio di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/06, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato, segnalando che la redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con gli ispettori di ISPRA Fabio Ferranti, Cesidio Mignini e Antonino Letizia, ed è condivisa da ARPA Puglia.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. *Alfredo Pini*

**Allegati:**

All.1 - Verbale di inizio/esecuzione/chiusura visita ispettiva (35 pagine)

All.2 - Nota ARPA Puglia prot.67774 del 04/12/14 acquisita da ISPRA al prot.51581 del 10/12/2014 (11 pagine)

**Pec Direzione**

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** venerdì 19 dicembre 2014 12:34  
**A:** aia@pec.minambiente.it; prot.procura.taranto@giustiziacert.it;  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
**Oggetto:** ESITO PRELIMINARE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUAUA SENSI ART 2P  
DECIES DLGS 152/2006 - DATA 14-15/10/2014 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI  
PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA PINI [iride]312412[/iride] [prot]2014/53233[/prot]  
**Allegati:** \_00429294-0.pdf; \_VERBALI NOTA ARPA Puglia\_zip\_00429297-0.zip; datiiride.xml

Protocollo n. 53233 del 19/12/2014 **Oggetto:** ESITO PRELIMINARE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUAUA SENSI  
ART 2P DECIES DLGS 152/2006 - DATA  
14-15/10/2014 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA PINI  
**Origine:** PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,ARPA PUGLIA,PROCURA  
REPUBBLICA TARANTO,ARPA PUGLIA